

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2574

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dell'interno

(CORONAS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1996,
n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nel dettare le norme sulle modalità di espressione del voto, testualmente dispone che l'elettore vota «tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene e, sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Sono vietati altri segni o indicazioni.»

A sua volta, l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel prevedere che «il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto» aggiunge, al secondo comma, che «il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.»

La diversità delle modalità di espressione del voto ingenerò, in occasione delle elezioni politiche del 27 marzo 1994, confusione e disorientamento nel corpo elettorale, con conseguenti ripercussioni di segno negativo, in sede di scrutinio, in ordine all'accertamento della validità del voto espresso.

Onde eliminare o, quanto meno, attenuare tale disorientamento, il Ministero dell'interno emanò, nell'occasione, circolari nelle quali gli elettori venivano «invitati»,

anche per tramite dei presidenti di seggio, ad apporre, su ognuna delle tre schede, un solo segno di voto.

Purtuttavia, tali suggerimenti e consigli, per la natura stessa delle circolari, non vennero recepiti da gran parte degli elettori nè, soprattutto, dai presidenti di seggio, al cui prudente apprezzamento la legge demanda, in ogni caso, l'accertamento della validità del voto.

Di qui, dunque, l'esigenza di uniformare le modalità di espressione del voto per le elezioni di cui trattasi, agevolando, per tale verso, gli elettori all'atto della manifestazione del voto e riducendo sensibilmente le ipotesi di nullità dello stesso.

L'anticipato scioglimento delle Camere non ha consentito l'esercizio del potere di iniziativa legislativa, sia da parte del Governo che del Parlamento, in tempo utile al fine di venire incontro alla su accennata esigenza di armonizzazione della relativa normativa.

D'altro canto, la disciplina contenuta nel proposto provvedimento può sicuramente ritenersi «di contorno», non incidendo sul sistema elettorale ma solo sulle modalità di votazione e, pertanto, può ritenersi ammissibile il ricorso alla decretazione d'urgenza nei sensi chiariti dal dibattito parlamentare svoltosi in sede di esame delle proposte di modifica dell'articolo 77 della Costituzione. Al riguardo, si richiamano i precedenti verificatisi in occasione delle ultime elezioni politiche, regionali ed amministrative.

In ogni caso, dovendosi adottare un decreto-legge in tale delicata materia dopo l'intervenuto scioglimento delle Assemblee e dopo l'inizio delle procedure elettorali, si è ritenuto opportuno sentire in merito il parere dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle forze politiche presenti nelle due Camere, i quali hanno espresso un assenso pressochè unanime all'iniziativa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella circostanza è stata condivisa l'opportunità che alle proposte modifiche normative venga data la massima pubblicizzazione e diffusione sia a mezzo degli organi di comunicazione che, nelle forme ritenute più opportune, all'interno dei seggi elettorali e sulle stesse schede di votazione.

Con il presente provvedimento, pertanto, viene previsto che, sia per la elezione della Camera dei deputati che per quella del Senato della Repubblica, il voto si esprime tracciando un solo segno all'interno del rettangolo contenente il nominativo o nominativi dei candidati nonché il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.

Il riferimento ad una pluralità di nominativi e di contrassegni è giustificato dal fatto che, per la elezione della Camera dei deputati, la scheda per la scelta della lista proporzionale può contenere uno o più nominativi di candidati in relazione alla densità demografica della circoscrizione, mentre sulla scheda per l'elezione nel collegio uninominale a fianco del nome del candidato possono essere apposti fino ad un massimo di cinque contrassegni.

Le proposte modifiche sono intese non solo a semplificare ma altresì ad unifor-

mare, per la Camera e per il Senato, le modalità di espressione del voto.

In conclusione viene consentito all'elettore di apporre sulla scheda un solo segno senza specificazione alcuna, purchè sia apposto nel rettangolo che comprende i contrassegni ed i nominativi dei candidati prescelti.

La semplificazione proposta, mentre renderà più difficoltoso instaurare eventuali meccanismi di controllo e riconoscimento del voto, per altro verso fornirà ai presidenti di seggio un criterio omogeneo ed uniforme di valutazione della validità del voto, riducendo sensibilmente l'ampio margine di discrezionalità ad essi demandata dalla previgente normativa.

Nè possono sottacersi gli innegabili vantaggi scaturenti dalle proposte modifiche in termini di riduzione di errori da parte degli elettori, nonché dei casi di contestazione dei voti espressi e di più snello e celere svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Viene, infine, stabilito che sia sui manifesti recanti le liste ed i candidati sia sul retro delle schede di votazione vengano riportate, in caratteri ben visibili, le rispettive nuove modalità di votazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

*Decreto-legge 12 marzo 1996, n. 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 13 marzo 1996*

**Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le differenti modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati rispetto a quelle stabilite per le elezioni del Senato della Repubblica hanno ingenerato, nelle precedenti consultazioni politiche, equivoci e disorientamento nel corpo elettorale, con conseguenti contestazioni, in sede di scrutinio, sulla validità del voto espresso;

considerato che l'anticipato scioglimento delle Camere non consente al Governo l'esercizio dell'iniziativa legislativa prevista dall'articolo 71 della Costituzione;

ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di uniformare le modalità di espressione del voto, nonché di evidenziare tali modalità sul manifesto contenente le candidature e le liste di candidati e su ciascuna scheda di votazione;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per

l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta».

2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato da lui prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni».

Articolo 2.

1. I manifesti di cui all'articolo 24, primo comma, n. 5), del testo unico recante le leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), n. 9), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, nonchè i manifesti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, devono riportare, in calce, a caratteri ben visibili, l'avvertenza che l'elettore può esprimere un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei candidati, nonchè il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi medesimi.

Articolo 3.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per la elezione della Camera dei deputati, è abrogato.

2. Le tabelle B e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

3. La tabella B allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1996.

SCÀLFARO

DINI - CORONAS

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO **UN SOLO SEGNO** NEL RETTANGOLO
CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO.
SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(SENZA ABBIGLIAMENTO)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE
COLLEGIO UNINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE



TABELLA B

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

| | |
|--|---|
| <p>IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PREFERITA. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.</p> | |
| <p>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI dei <small>(UNA SOLA CIRCONFERENZA)</small> CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE</p> | <p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p> |
| | <p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p style="font-size: 8px; margin: 0;">NOME COGNOME ELETTORE</p></div> |

TABELLA C

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

| | |
|--|---|
| <p>IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO. SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.</p> | |
| <p>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del <small>(solo della sezione)</small> NOME DELLA REGIONE COLLEGIO N</p> | <p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p> |
| | <p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p style="font-size: 8px; margin: 0;">NO. 11 1974</p></div> |